



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art.* 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **336/2022** promossa da:

MICHELE FOSCHI (C.F. FSCMHL79R20C573M), con il patrocinio dell'avv. MELDOLI MICHELE e dell'avv. VALENTINI GABRIELE (VLNGRL75S30H294E) VIA A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 2 47023 CESENA presso il difensore avv. MELDOLI MICHELE

STEFANO FOSCHI (C.F. FSCSFN62D21C573F), con il patrocinio dell'avv. MELDOLI MICHELE e dell'avv. VALENTINI GABRIELE (VLNGRL75S30H294E) VIA A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ' N. 2 CESENA presso il difensore avv. MELDOLI MICHELE

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

S.C.C.I. SPA (C.F. 05870001004),

RESISTENTE

pagina 1 di 7



letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

Con ricorso ritualmente notificato, Foschi Michele e Foschi Stefano hanno proposto opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla gestione commercianti i contributi previdenziali (IVS a percentuale) non versati nel 2017, e ciò calcolando l'onere contributivo su tutto il reddito complessivo dichiarato dagli stessi anche in relazione alla posizione di soci amministratori di Minerva Gross di Foschi Sergio & f.lli snc, senza tener conto del fatto che tale società di persone svolge attività di locazione di immobili di proprietà, onde i redditi derivanti ai ricorrenti dalla partecipazione sociale non avrebbero natura di redditi di impresa, laddove, peraltro, all'interno della stessa i ricorrenti non svolgerebbero quindi alcuna attività lavorativa.

Si è costituito I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che la problematica oggetto di causa non sarebbe costituita dalla sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione e contribuzione nella Gestione Commercianti per il socio di società la cui attività si limiti alla locazione di immobili societari, bensì dalla diversa problematica della determinazione della base imponibile contributiva per chi, essendo iscritto già in tale gestione, sia percettore anche di redditi d'impresa diversi da quelli ai quali si riferisce l'iscrizione.

La causa è stata istruita documentalmente e, sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza, viene ora decisa.



Nel caso di specie è incontestato che i ricorrenti risultino iscritti alla gestione Ivs commercianti quali soci della società “Minerva 2000 srl”, esercente l’attività di vendita all’ingrosso di cartoleria, libri, articoli da ufficio, articoli da regalo e prodotti informatici.

Parimenti è incontestato tra le parti che i ricorrenti siano anche soci della Minerva Gross di Foschi Sergio & F.lli snc, società che, da quanto allegato dai ricorrenti e non contestato, non esercita attività commerciale ai fini previdenziali, ma si limita alla locazione di immobili societari, producendo redditi percepiti, anche nell’anno di riferimento di cui all’avviso di addebito, da parte dei soci odierni ricorrenti.

I ricorrenti contestano dunque il calcolo dei contributi oltre il minimale utilizzato dall’Istituto, in particolare l’inserimento, nell’imponibile contributivo indicato nel quadro RR, della quota di partecipazione nella società “Minerva Gross di Foschi Sergio & F.lli snc”, impresa che si limiterebbe allo svolgimento di attività di locazione di immobili di proprietà, da intendersi non commerciale ai fini previdenziali.

La questione non verte dunque sulla iscrivibilità alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi ma sul calcolo dei contributi dovuti alla gestione commercianti.

Occorre quindi nel caso di specie verificare se, nell’individuazione del reddito da considerare per determinare l’imponibile contributivo a carico di soggetto già iscritto alla gestione previdenziale, debbano sommarsi anche gli ulteriori e diversi redditi, derivanti dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di immobili, a quello tratto dall’attività che dà origine all’obbligo assicurativo.

Su tale questione di diritto – in un caso del tutto analogo a quello di specie - si è recentemente espressa la Suprema Corte, con la pronuncia n.



18892 del 4.07.2023, alla quale occorre fare richiamo, facendone applicazione, per dirimere la presente controversia.

Secondo quanto evidenziato dalla Corte, *“data per risolta, come è nel caso di specie, la questione dei presupposti per l'iscrizione alla apposita gestione, qui si tratta di stabilire se l'obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione. Allo scopo occorre premettere che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.*



Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo postriforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riforma del 2004). Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv. con modif. in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come



semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa. E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38 Cost., comma 2, non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvencono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale. Pertanto, nel caso di specie, il reddito d'impresa, tale per previsione del TUIR, tratto dalla partecipazione del coniuge collaboratore, quale socio accomandatario, alla s.a.s., deve essere assoggettato a contribuzione nelle percentuali previste.

In definitiva, quindi, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986).



Conseguentemente i provvedimenti impugnati emessi da INPS risultano legittimi, avendo valutato ai fini del calcolo del reddito dei ricorrenti anche quelli derivanti dalla partecipazione in società di persone, a prescindere dall'oggetto sociale e dall'attività concretamente svolta dalla stessa e dal ruolo nella stessa svolta dai ricorrenti e risultando quindi dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni di cui agli avvisi di addebito oggetto di impugnativa.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **rigetta** il ricorso e **dichiara** dovuta all'Istituto la somma richiesta con gli avvisi di addebito opposti, per le causali negli stessi specificate
- **condanna** parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.281,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 20/09/2023

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

